



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 18/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37969** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX nato negli **XX** il **XX**, C.F. **XX**, residente in **XX** alla via **XX**, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Messorio e Vincenza Tiziana Costarella e domiciliato come in atti;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 20 gennaio 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Messorio per il ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 12 settembre 2025, **XX**, come sopra generalizzato, già dipendente della Marina Militare fino alla data del 04/09/2022, riferisce:

	- di essere cessato dal servizio in seguito a inidoneità permanente, già	
	riconosciuta come dipendente da causa di servizio (spondiloartrosi accertata	
	con verbale XX del XX – cat VIII tabella A);	
	- che con determinazione n. XX l’I.N.P.S. Direzione Provinciale La	
	Spezia conferiva la prestazione “Pensione di privilegio”, con decorrenza	
	amministrativa 05/09/2022 e per l’importo annuo lordo pari ad euro	
	14.357,25, soggetto a rivalutazione;	
	- di aver invano diffidato l’I.N.P.S. in data 20/05/2024 a procedere al	
	ricalcolo e conseguente riliquidazione degli arretrati, al netto di quanto già	
	corrisposto, dando corretta applicazione all’art. 67 comma 3 DPR 1092/1973	
	e a corrispondere, per il futuro, il rateo pensionistico come aggiornato.	
	Ciò posto, il ricorrente ha chiesto, per i motivi meglio sviluppati nell’atto	
	introduttivo, il diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata con	
	applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 67, comma 3, DPR	
	1092/1973, pari allo 0,70% per ogni anno di servizio utile.	
	Si è costituito l’I.N.P.S., chiedendo il rigetto della domanda stante la	
	legittimità del proprio operato.	
	All’udienza del 20 gennaio 2026, il difensore del ricorrente ha replicato alle	
	argomentazioni difensive di controparte e ha diffusamente illustrato le ragioni	
	a sostegno della domanda.	
	Il legale dell’Ente previdenziale si è riportato alle conclusioni della memoria	
	di costituzione.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	2	

	La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda	
	finalizzata alla rideterminazione del trattamento pensionistico privilegiato del	
	ricorrente, mediante l'applicazione dell'art. 67, comma III, del TU 1092/1973,	
	anziché del comma IV della medesima disposizione.	
	Il ricorso è fondato e va quindi accolto.	
	In primo luogo, va rammentato che, con riferimento al calcolo della pensione	
	privilegiata, l'art. 67 del DPR n. 1092/1973 prevede che:	
	ai commi II-III: <i>“La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53</i>	
	<i>se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al</i>	
	<i>90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità,</i>	
	<i>rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava</i>	
	<i>categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.</i>	
	<i>Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello</i>	
	<i>0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di</i>	
	<i>servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità</i>	
	<i>necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto</i>	
	<i>almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può</i>	
	<i>eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54”.</i> (cd metodo	
	percentualista).	
	al comma IV: <i>“Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo</i>	
	<i>comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista</i>	
	<i>per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole...”</i> (c.d.	
	metodo decimista).	
	In particolare, l'art. 52 del citato DPR prevede che <i>“...L'ufficiale, il</i>	
	<i>sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o</i>	

continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo...”.

Nel caso di specie, l’I.N.P.S. ha liquidato il trattamento pensionistico del ricorrente secondo il metodo decimista, sul presupposto che il **XX** avrebbe maturato, al momento della declaratoria di inidoneità al servizio militare, un numero di anni superiore alla soglia prevista dal citato art. 52 del TU 1092/73.

Il ricorrente ritiene per contro che avrebbe dovuto essere applicato il metodo percentualista, in quanto alla data di passaggio nei ruoli civili, non risultavano integrati i requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla normativa vigente, per il conseguimento della pensione normale.

Ciò posto, ai fini della risoluzione della questione controversa, questo Giudice ritiene di aderire all’orientamento recentemente espresso in un caso analogo dalla Sezione d’Appello per la Regione Siciliana di questa Corte con la sentenza n.23/2023, al cui contenuto si rimanda per ragioni di sintesi (art. 17 disp.att. c.g.c.).

In particolare, è stato condivisibilmente affermato che “... *il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.*

In questi termini, è da intendere il richiamo, operato dall’art. 67, comma 4, del testo unico, alla disposizione dall’art. 52, comma 1, dello stesso decreto; infatti, in caso di cessazione dal servizio per cause diverse dall’infermità, è noto che il personale militare, pur in attesa dell’intervento di armonizzazione

previsto dall'art. 24, comma 18, del d.l. n. 201/2011, soggiace alla
 regolazione posta con il d.lgs. n. 165/1997. Occorre, quindi, il
 raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli
 ordinamenti di appartenenza.... l'attribuzione (anticipata) della pensione
 normale – a norma degli artt. 52, comma 1 e 67, comma 1, del d.P.R. n.
 1092/1973 - si giustifica per la necessità di “annullare lo svantaggio
 dell'anticipata cessazione dal servizio sul presupposto che la continuazione di
 questo avrebbe consentito al dipendente, secondo l'id quod plerumque accidit,
 di raggiungere la massima età pensionabile” (C. conti, sez. riun., n.
 2/2005/QM); ...In tal senso, è stata coniata la plastica espressione
 dell'assorbimento della pensione normale nella privilegiata, da parte della
 citata sentenza n. 2/2005/QM (ove si afferma che “il dipendente che abbia
 raggiunto l'anzianità di servizio minima per il riconoscimento della pensione
 normale e subisca per fatti di servizio una menomazione dell'integrità
 personale, ha diritto non alla pensione normale, ma alla sola pensione
 privilegiata, la quale assorbe l'importo della pensione normale e lo integra
 (in tal senso cfr. Cass., Sez. lav., 27 gennaio 1993 n. 987) e viene a sostituire,
 eventualmente anticipandolo, il trattamento di pensione normale (cfr. Corte
 cost., sent. 17 luglio 1981 n. 151)”.

Aggiunge la citata pronuncia n. 2/2005/QM che “La pensione privilegiata
 ordinaria (per i dipendenti civili e militari) implica sempre la cessazione del
 rapporto di impiego per inabilità permanente al servizio”. Nella fattispecie,
 invece, il sig. omissis, a far data dal 02.05.2012, è transitato nelle aree
 funzionali del personale civile, ai sensi dell'art. 930 del DLGS n. 930
 n.66/2010 e del D.M. 18.02.2002, ed ha, quindi, un rapporto lavorativo in

	<i>corso con la stessa Amministrazione e, solo al termine del rapporto</i>	
	<i>d'impiego, potrà beneficiare del trattamento pensionistico normale.</i>	
	<i>Ne deriva che allo stesso, correttamente, è stato liquidato il trattamento</i>	
	<i>pensionistico privilegiato con il sistema "percentualista", ovvero secondo il</i>	
	<i>comma 2 dell'art. 67; ciò, però, comporta anche il diritto al beneficio previsto</i>	
	<i>sussequente comma 3, di detto articolo.</i>	
	<i>Infatti, nell'inciso del comma 3, dell'art. 67, che condiziona l'attribuzione del</i>	
	<i>beneficio dell'aumento percentuale, ivi previsto, alla circostanza che il</i>	
	<i>militare non abbia "...maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento</i>	
	<i>della pensione normale...", il riferimento alla "pensione normale" va inteso</i>	
	<i>tenendo conto che il requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato</i>	
	<i>sufficiente ai fini dell'accesso a pensione normale, per quanto esposto in</i>	
	<i>precedenza, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità,</i>	
	<i>dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e</i>	
	<i>52, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973; invece, al di fuori di questa ipotesi i 15</i>	
	<i>anni di anzianità contributiva non sono più sufficienti per il conseguimento</i>	
	<i>della pensione "normale" .</i>	
	<i>Alla luce delle condivisibili argomentazioni espresse dalla Sezione d'appello,</i>	
	<i>dalle quali non vi sono motivi di discostarsi, questo Giudice ritiene che il</i>	
	<i>trattamento pensionistico privilegiato del ricorrente avrebbe dovuto essere</i>	
	<i>liquidato secondo l'art. 67, commi II e III del TU 1092/73, essendo pacifico</i>	
	<i>che, alla data del transito nei ruoli civili, il XX non avesse maturato i requisiti</i>	
	<i>previsti dalla normativa vigente per accedere al pensionamento normale.</i>	
	<i>Il ricorso va dunque accolto con conseguente riconoscimento del diritto alla</i>	
	<i>riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento nei termini sopra</i>	

	prospettati, nonché agli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei	
	pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti,	
	cui andranno aggiunti, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli	
	interessi legali, e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la	
	rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.	
	Non vi è luogo all'esame dell'eccezione di prescrizione dei ratei ultra-	
	quinquennali sollevata dall'I.N.P.S., in quanto la decorrenza del diritto agli	
	arretrati, 05/09/2022, è inferiore al quinquennio dal deposito del primo atto	
	interruttivo.	
	La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese	
	di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37969 , lo accoglie nei termini di cui in motivazione.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 20 gennaio 2026.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 29.01.2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	7	

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Depositata il 29.01.2026	Andrea Costa
--------------------------	--------------

Il Funzionario	F.to digitalmente
----------------	-------------------

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52

del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione

dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati

identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente	
-------------------	--